

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-3339 del 10/06/2025
Oggetto	D.P.R. 59/2013. Modifica sostanziale con aggiornamento del provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), adottato da ARPAE - SAC di Bologna con Determinazione dirigenziale n. DETAMB-2018-6623 del 17/12/2018 relativa allo stabilimento sito in Comune di Ozzano dell'Emilia (BO), via Emilia n. 428 - 442, c.a.p. 40064, richiesta dalla società I.M.A. INDUSTRIA MACCHINE AUTOMATICHE S.p.A. per l'attività di fabbricazione macchine automatiche.
Proposta	n. PDET-AMB-2025-3475 del 10/06/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PAOLA CAVAZZI

Questo giorno dieci GIUGNO 2025 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PAOLA CAVAZZI, determina quanto segue.

Oggetto: D.P.R. 59/2013. Modifica sostanziale con aggiornamento del provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), adottato da ARPAE - SAC di Bologna con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2018-6623 del 17/12/2018 relativa allo stabilimento sito in Comune di Ozzano dell'Emilia (BO), via Emilia n. 428 - 442, c.a.p. 40064, richiesta dalla società I.M.A. INDUSTRIA MACCHINE AUTOMATICHE S.p.A. per l'attività di fabbricazione macchine automatiche.

IL DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale ed in particolare l'art. 6;

VISTA:

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della L.R. n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al D.P.R. n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla L.R. n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795/2016 del 31/10/2016 recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA e AUA in attuazione della L.R. n. 13/2015;

RICHIAMATA la pianificazione regionale, provinciale e comunale di settore;

RICHIAMATA l'Autorizzazione Unica Ambientale DET-AMB-2018-6623 del 17/12/2018, adottata da ARPAE - SAC di Bologna e rilasciata dal SUAP del Comune di Ozzano dell'Emilia con provvedimento Prot. n. 19029 del 21/12/2018 e con scadenza di validità in data 20/12/2033 alla società I.M.A. INDUSTRIA MACCHINE AUTOMATICHE S.p.A. (C.F. 00307140376 e P.IVA 00500931209), così come modificata da ARPAE con DET-AMB-2024-549 del 31/01/2024, per area di gestione dell'attività di fabbricazione macchine automatiche svolta presso lo stabilimento in oggetto che ha sostituito le seguenti matrici ambientali:

- Autorizzazione allo scarico in acque superficiali di acque reflue di dilavamento {Soggetto competente

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel 051 396211 | PEC aoobo@cert.arpae.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirigen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

ARPAE - SAC di Bologna};

- Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura costituito da unione di acque reflue domestiche e acque di prima pioggia {Soggetto competente Comune di Ozzano dell'Emilia};
- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera {Soggetto competente ARPAE - SAC di Bologna};
- Comunicazione/Nulla osta in materia di impatto acustico {Soggetto competente Comune di Ozzano dell'Emilia};

VISTA l'istanza presentata al SUAP dell'Unione Savena Idice in data 02/08/2024 e acquisita da ARPAE SAC con PG/2024/143631 del 6/8/2024 (**pratica Sinadoc 28787/2024**) dal procuratore della società I.M.A. INDUSTRIA MACCHINE AUTOMATICHE S.p.A. (C.F. 00307140376 / P.IVA 00500931209), con sede legale in Comune di Ozzano dell'Emilia (BO), Via Emilia n. 428 - 442, per la Modifica Sostanziale della vigente Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativamente all'attività di fabbricazione macchine automatiche svolta presso lo stabilimento ivi ubicato, in merito alle seguenti matrici ambientali:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera {Soggetto competente ARPAE - SAC di Bologna};
- Modifica non Sostanziale di Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura costituito da unione di acque reflue domestiche e acque di prima pioggia {Soggetto competente Comune di Ozzano dell'Emilia};

RILEVATO CHE l'istanza di modifica sostanziale è stata presentata per l'inserimento di nuovi punti di emissione in atmosfera, con dichiarazione di prosecuzione senza variazioni sostanziali rispetto a quanto autorizzato.

DATO ATTO che l'impianto non è soggetto a screening.

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di:

Emissioni in atmosfera

- D.Lgs. 152/2006 recante "*Norme in materia ambientale*" - Parte Quinta - Titolo I in materia di emissioni in atmosfera di impianti e attività.
- Determinazione del Direttore Generale Ambiente della Regione Emilia Romagna n. 4606 del 04/06/1999 inerente i Criteri per l'autorizzazione e il controllo delle emissioni inquinanti in atmosfera approvati dal Comitato Regionale contro l'Inquinamento Atmosferico dell'Emilia Romagna (CRIAER).
- D.G.R. Emilia-Romagna n. 2236/2009 recante disposizioni in materia di "*Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera: interventi di semplificazione e omogeneizzazione delle procedure e determinazione delle prescrizioni delle autorizzazioni di carattere generale per le attività in deroga ai sensi dell'art. 272, commi 1, 2 e 3 del D.Lgs. n.152/2006, parte V*" e successive deliberazioni della Giunta Regionale Emilia-Romagna di aggiornamento in materia.
- "*DECRETO ODORI*", n. 309 del 28/06/2023 del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica.

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel 051 396211 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Scarichi idrici

- D.Lgs. 152/2006 recante “*Norme in materia ambientale*” – Parte Terza.
- D.P.R. 227/2011 “*Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell’art. 49, comma 4-quater, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.*”, in particolare artt. 2 e 3;
- L.R. n. 3 del 21/04/1999, che all’art. 112 attribuisce ai Comuni le competenze al rilascio dell’autorizzazione agli scarichi nelle reti fognarie e quella agli scarichi delle acque domestiche, competenze confermate dall’art.21 della L.R. n.13/2015.
- L.R. n. 3 del 21/04/1999, che all’art. 112 comma 2 afferma che il Comune esercita la funzione dell’autorizzazione agli scarichi di reflui industriali in reti fognarie attraverso il gestore del servizio idrico integrato.
- D.G.R. Emilia-Romagna n. 1053/2003 recante disposizioni in materia “*Direttiva concernente indirizzi per l’applicazione del D.Lgs. 11 maggio 1999 n. 152 come modificato dal D.Lgs. 18 agosto 2002 n. 258 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall’inquinamento*”.
- D.G.R. Emilia-Romagna n. 286 del 14/02/2005 recante disposizioni in materia “*Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne (art. 39, DLgs 11 maggio 1999, n. 152)*”.

D.G.R. Emilia-Romagna n. 1860 del 18/12/2006 recante disposizioni in materia “*Linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della D.G.R. N. 286 del 14/02/2005*”.

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante norme in materia di procedimento amministrativo;

DATO atto che nel corso del procedimento amministrativo sono stati acquisiti i pareri funzionali all’adozione della Determina di Modifica Sostanziale con aggiornamento dell’AUA vigente e di seguito indicati:

- Parere urbanistico favorevole e nulla osta relativamente alla comunicazione di impatto acustico e all’aggiornamento della documentazione scarichi idrici, del Comune di Ozzano dell’Emilia (agli atti di Arpae con PG/2025/25380 del 10/2/2025);
- Relazione Tecnica Istruttoria del Servizio Territoriale di ARPAE-APAM per la matrice emissioni in atmosfera (PG/2025/31456 del 18/02/2025);
- Parere favorevole relativamente all’aggiornamento della planimetria scarichi idrici, con invarianza delle condizioni quali-quantitative degli scarichi in pubblica fognatura, del Gestore del Servizio Idrico Integrato – società HERA S.p.A. (agli atti di Arpae con PG/2025/70213 del 14/04/2025);

RITENUTO inoltre che, ai sensi della procedura per il sistema di gestione della qualità di ARPAE P85000/ER, la presente Modifica Sostanziale aggiorna la vigente AUA per la sola matrice modificata con il presente atto, confermando tutti gli altri contenuti e gli effetti del provvedimento di adozione dell’AUA medesimo senza modifica dei termini di vigenza, del quale il presente atto costituisce modifica ed

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel 051 396211 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

integrazione.

DATO ATTO che questo provvedimento attivato tramite SUAP non comprende la matrice rifiuti pertanto, in base alle indicazioni fornite dalla Regione Emilia Romagna Direzione Generale cura del territorio e dell'ambiente Prot. 23/06/2021-613264, la verifica antimafia è svolta dal SUAP nell'ambito delle proprie competenze procedurali che si concludono con la notifica del provvedimento adottato da ARPAE - SAC di Bologna;

CONSIDERATO che gli oneri istruttori complessivamente dovuti dalla società istante ad ARPAE sono stati quantificati secondo quanto previsto dal vigente Tariffario ARPAE (deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2019-55 del 14/05/2019 approvata con D.G.R. Emilia-Romagna n. 926/2019) e pari ad € 251,60 come di seguito specificato:

- Allegato A - matrice emissioni in atmosfera Ex art. 269 del D.Lgs. 152/2006: cod. tariffa 12.3.4.1 pari a € 296,00 (valore ridotto del 15% ai sensi dell'art. 15 in quanto la società ha conseguito la certificazione ambientale ISO 14001).

CONSIDERATO che la società ha provveduto al versamento degli oneri istruttori secondo quanto previsto dal Tariffario ARPAE;

RAVVISATA la sussistenza di tutti i requisiti di legge per procedere all'adozione della Modifica Sostanziale dell'AUA vigente a favore della società I.M.A. INDUSTRIA MACCHINE AUTOMATICHE S.p.A., per l'esercizio dell'attività di fabbricazione macchine automatiche svolta presso lo stabilimento in oggetto, che sarà rilasciata dal SUAP territorialmente competente;

VISTA la Determina DEL-2024-103 del 08/10/2024 della Direzione Generale di conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana e del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, all'ing. Leonardo Palumbo;

VISTA la nota dirigenziale PG/2025/9131 del 17/01/2025 con delega delle funzioni vicarie in sostituzione e/o in rappresentanza del dirigente in caso di assenza o di impedimento, all'ing. Paola Cavazzi;

ATTESO che il responsabile del procedimento amministrativo è il geom. Siro Albertini, del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana come definito dalla Determinazione Dirigenziale n. DET-2025-1 del 03/01/2025 rettificata con Determinazione Dirigenziale n. DET-2025-14 del 13/01/2025;

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento e per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate,

DETERMINA

1. DI ADOTTARE ai sensi del D.P.R. 59/2013 la **Modifica Sostanziale con aggiornamento** del vigente provvedimento di **Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) DET-AMB-2018-6623 del 17/12/2018**, confermando tutti gli altri contenuti e gli effetti del provvedimento di adozione AUA medesimo a favore della società I.M.A. INDUSTRIA MACCHINE AUTOMATICHE S.p.A. (C.F. 00307140376 e P.IVA 00500931209) nella persona del suo Rappresentante Legale pro tempore, per lo stabilimento sito in Comune di Ozzano dell'Emilia, via Emilia n. 428 - 442, c.a.p. 40064, del quale il presente provvedimento costituisce modifica ed integrazione, compresa la conferma della **scadenza di validità a suo tempo fissata al 20/12/2033**, relativamente alla modifica del seguente titolo abilitativo settoriale di seguito riportato sinteticamente:

MATRICE/ SETTORE AMBIENTALE	Titolo di cui all'art. 3 comma 1 D.P.R. 59/2003	Ente Competente
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/2006	ARPAE
Acqua	Autorizzazione allo scarico di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte Terza del D.Lgs 152/2006 (articoli 124 e 125)	Comune

2. DI STABILIRE che le condizioni e le prescrizioni da rispettare per l'esercizio del titolo/abilitativo di cui al precedente punto 1 sono contenute **negli Allegati A e B Aggiornati** di seguito indicato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto:
- *"Allegato A – Emissioni in atmosfera con richiamo alla planimetria di riferimento;*
 - *"Allegato B – Modifica non sostanziale di Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue domestiche e acque di prima pioggia" di competenza del Comune di Ozzano dell'Emilia con richiamo alla planimetria di riferimento;*
3. DI DARE ATTO che il provvedimento di Modifica Sostanziale di AUA sarà rilasciato dal SUAP ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela ambientale, fatti pertanto salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni / concessioni / nulla osta ecc... disciplinati da norme non previste o richiamate dalla presente AUA;
4. DI DARE ATTO che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;
5. DI DARE ATTO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;
6. DI TRASMETTERE la presente determina di adozione della Modifica Sostanziale di AUA al SUAP dell'Unione Savena Idice ai fini del conseguente rilascio e trasmissione del titolo alla società istante;

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel 051 396211 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Copia del presente provvedimento è altresì trasmessa, tramite SUAP, agli uffici interessati del Comune di Ozzano dell'Emilia e a tutti gli Enti interessati, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza;

7. DI STABILIRE che che il presente provvedimento di Modifica Sostanziale di AUA, una volta rilasciato dal SUAP, dovrà essere conservato unitamente al provvedimento di AUA **DET-AMB-2018-6623 del 17/12/2018**, come parte integrante e sostanziale del medesimo, e dovranno essere resi disponibili su richiesta degli Organi di Controllo;
8. DI TRASMETTERE la presente determina all'Area Prevenzione Ambientale Metropolitana di ARPAE per il seguito di competenza.

DI RENDERE NOTO che:

- il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae;
- ai sensi del Reg. (UE) 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e il responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nel Dirigente di ARPAE SAC territorialmente competente;
- avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al T.A.R. competente entro 60 (sessanta) giorni ai sensi del D.Lgs. n. 104 del 02/07/2010, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

Per il Responsabile

di Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana
e del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna

Leonardo Palumbo

L'Incarico di funzione

Unità Autorizzazioni complesse e Valutazioni ambientali

Paola Cavazzi

(determina firmata digitalmente)

Autorizzazione Unica Ambientale

Impianto I.M.A. Industria Macchine Automatiche S.P.A.
comune di Ozzano dell'Emilia - via Emilia n°428-442

ALLEGATO A Aggiornato

Matrice emissioni in atmosfera di cui all'art 269 Parte Quinta del DLgs n.152/2006

Ai sensi dell'art. 269 del DLgs n° 152/06 sono autorizzate le emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di fabbricazione di macchine automatiche per la dosatura, l'imballaggio e la confezione svolta dalla società I.M.A. Industria Macchine Automatiche S.P.A. nello stabilimento posto in comune di Ozzano dell'Emilia via Emilia n° 428-442 secondo le seguenti prescrizioni.

Prescrizioni

1. La società I.M.A. Industria Macchine Automatiche S.P.A. è vincolata alle modalità di controllo e autocontrollo come di seguito disposte per valori, metodi e periodicità per le emissioni convogliate:

EMISSIONE E12

PROVENIENZA: SALDATURA – SPAZZONATURA – SBAVATURA - AGGIUSTAGGIO

Portata massima	9000 Nm ³ /h
Altezza minima	9.45 m
Durata massima	8 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particellare	10 mg/Nm ³
------------------------------	-----------------------

Impianto di abbattimento: filtro a tessuto

Il filtro a tessuto dovrà essere dotato di un pressostato differenziale in grado di rilevare il corretto funzionamento del filtro stesso.

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale

EMISSIONE E16

PROVENIENZA: CENTRALE TERMICA 1 – G02 – 970 KW

EMISSIONE E17

PROVENIENZA: CENTRALE TERMICA 1 – G03 – 1400 KW

EMISSIONE E17bis

PROVENIENZA: CENTRALE TERMICA 1 – G01 – 1140 KW

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 396211 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Portata massima	2000 Nm ³ /h
Altezza minima	11 m
Durata massima	14 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare	5 mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	150 mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35 mg/Nm ³

I valori di emissione sono riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 3%

L'azienda dovrà effettuare le analisi periodiche annuali per il solo inquinante Ossidi di azoto.

EMISSIONE E24

PROVENIENZA: LEVIGATURA - LUCIDATURA

Portata massima	5300 Nm ³ /h
Altezza minima	10 m
Durata massima	8 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare	10 mg/Nm ³
-----------------------------	-----------------------

Impianto di abbattimento: Filtro a cartucce

Il filtro a cartucce dovrà essere dotato di un pressostato differenziale in grado di rilevare il corretto funzionamento del filtro stesso.

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale

EMISSIONE E33

PROVENIENZA: SALDATURA A STAGNO

Portata massima	700 Nm ³ /h
Altezza minima	9,90 m
Durata massima	8 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare	10 mg/Nm ³
Composti organici volatili (come C-org totale)	100 mg/Nm ³

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale

EMISSIONE E34

PROVENIENZA: SALDATURA A STAGNO

Portata massima	500 Nm ³ /h
Altezza minima	9 m
Durata massima	8 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 396211 | PEC aoobo@cert.arpae.emr.it

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Materiale particellare	10 mg/Nm ³
Composti organici volatili (come C-org totale)	100 mg/Nm ³

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale

EMISSIONE E35

PROVENIENZA: CABINA ASPIRATA

Portata massima	400 Nm ³ /h
Altezza minima	7.50 m
Durata massima	1 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particellare	10 mg/Nm ³
------------------------------	-----------------------

Impianto di abbattimento: filtro a cartucce

Il filtro a tessuto dovrà essere dotato di un pressostato differenziale in grado di rilevare il corretto funzionamento del filtro stesso.

Non è fissata alcuna periodicità di autocontrollo a carico della Direzione Aziendale; il Gestore di impianto dovrà annotare sul registro degli autocontrolli le manutenzioni effettuate all'impianto di abbattimento e le periodiche sostituzioni delle cartucce filtranti.

EMISSIONE E36

PROVENIENZA: RETTIFICHE TRADIZIONALI E RETTIFICHE CN

Portata massima	12000 Nm ³ /h
Altezza minima	11 m
Durata massima	14 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Nebbie oleose	10 mg/Nm ³
---------------------	-----------------------

Impianto di abbattimento: filtro separatore – filtro agglomeratore – filtro a tasche

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale

EMISSIONE E47

PROVENIENZA: LAVORAZIONI MECCANICHE

Portata massima	19000 Nm ³ /h
Altezza minima	11 m
Durata massima	14 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Nebbie oleose	10 mg/Nm ³
---------------------	-----------------------

Impianto di abbattimento: filtro a tessuto

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 396211 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Il filtro a tessuto dovrà essere dotato di un pressostato differenziale in grado di rilevare il corretto funzionamento del filtro stesso.

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale

EMISSIONE E51

PROVENIENZA: REPARTO ISOLA FORMATI

Portata massima	21000 Nm ³ /h
Altezza minima	11 m
Durata massima	14 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Nebbie oleose	10 mg/Nm ³
---------------------	-----------------------

Impianto di abbattimento: cella filtrante e filtro a secco

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale

EMISSIONE E52

PROVENIENZA: REPARTO CENTRI DI LAVORO

Portata massima	21000 Nm ³ /h
Altezza minima	11 m
Durata massima	14 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Nebbie oleose	10 mg/Nm ³
---------------------	-----------------------

Impianto di abbattimento: cella filtrante e filtro a tasche

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale

EMISSIONE E53

PROVENIENZA: REPARTO URGENZE ED ATTREZZERIA

Portata massima	21000 Nm ³ /h
Altezza minima	11 m
Durata massima	14 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Nebbie oleose	10 mg/Nm ³
---------------------	-----------------------

Impianto di abbattimento: filtro a tasche

Il filtro a tessuto dovrà essere dotato di un pressostato differenziale in grado di rilevare il corretto funzionamento del filtro stesso.

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale

EMISSIONE E62

PROVENIENZA: TUNNEL STERILIZZAZIONE - COLLAUDO LIFE

EMISSIONE E63 - E66

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 396211 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

PROVENIENZA: POMPE DA VUOTO - COLLAUDO LIFE

Non sono fissati limiti di sostanze inquinanti in emissione.

EMISSIONE E61

PROVENIENZA: CAPP A MENSA

Punto di emissione non soggetto ad autorizzazione ai sensi dell'art. 272 c.1 DLgs 152/06 in quanto elencato alla lettera e), parte I dell'allegato IV alla Parte Quinta del DLgs 152/06.

EMISSIONE E64

PROVENIENZA: GRUPPO DI SPINTA ANTINCENDIO

Punto di emissione non soggetto ad autorizzazione ai sensi dell'art. 272 c.1 DLgs 152/06 in quanto elencato alla lettera bb), parte I dell'allegato IV alla Parte Quinta del DLgs 152/06.

EMISSIONE E65

PROVENIENZA: LASER CLADDING

Portata massima	5200 Nm ³ /h
Altezza minima	11 m
Durata massima	14 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particellare	10 mg/Nm ³
------------------------------	-----------------------

Impianto di abbattimento: filtro a tessuto

Il filtro a tessuto dovrà essere dotato di un pressostato differenziale in grado di rilevare il corretto funzionamento del filtro stesso.

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale

EMISSIONE E67

PROVENIENZA: DEGRASSAGGIO E APPLICAZIONE PROTETTIVO

EMISSIONE E68

PROVENIENZA: DEGRASSAGGIO REPARTO ISOLA FORMATI

I consumi mensili dei prodotti utilizzati, validati dalle relative fatture d'acquisto, dovranno essere annotati su apposito registro con pagine numerate e firmate dal Gestore di impianto, a disposizione dei competenti organi di controllo. Non sono fissati limiti di emissione ed i controlli saranno effettuati solo sulla base del registro prescritto

EMISSIONE E69

PROVENIENZA: INCOLLAGGIO – BLOCCAGGIO

Portata massima	400 Nm ³ /h
Altezza minima	9,5 m
Durata massima	8 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 396211 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Composti organici volatili (come C-org totale) 50 mg/Nm³

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale

EMISSIONE E37

PROVENIENZA: CENTRALE TERMICA 2 – G04 – 820 KW

EMISSIONE E38

PROVENIENZA: CENTRALE TERMICA 2 – G05– 820 KW

EMISSIONE E41

PROVENIENZA: ACQUA CALDA SPOGLIATOIO - G08 E G09 – 32 KW/CAD

EMISSIONE E56

PROVENIENZA: LAMA ARIA MONTAGGIO LIFE – G018 – 111 KW

Punti di emissione provenienti da impianti termici civili esistenti ed in esercizio in data antecedente alle modifiche apportate dal D.Lgs 183/2017 in attuazione della direttiva 2015/2193/UE, alla Parte Quinta del D.Lgs 152/06.

Poichè i valori di potenzialità termica nominale complessiva degli impianti termici civili presenti nello stabilimento, superano il valore di 3 MW previsto all'art 282 comma 1 del DLgs 152/06, tali punti di emissioni sono soggetti alle disposizioni del Titolo I alla Parte Quinta del DLgs 152/06.

Debbono essere rispettati i seguenti valori di emissione, riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso pari al 3%:

Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350 mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	(*) 35 mg/Nm ³
Polveri	(*) 5 mg/Nm ³

(*) il valore di emissione si considera rispettato in quanto è utilizzato metano come combustibile.

Fermo restando l'obbligo di rispetto dei limiti di emissione sopra stabiliti, poichè singolarmente non sono presenti medi impianti di combustione, non è fissata alcuna periodicità di autocontrollo da effettuarsi a cura del gestore di stabilimento.

-
2. Poichè la società I.M.A. Industria Macchine Automatiche S.P.A. ha dichiarato, per lo stabilimento in oggetto, l'utilizzo di sostanze rientranti in art 271, comma 7-bis, del DLgs 152/2006¹ dovrà essere inviata a questa ARPAE, ogni cinque anni dalla data di rilascio del presente atto, una relazione con la quale si analizza la disponibilità di alternative, se ne considerano i rischi e si esamina la fattibilità tecnica ed economica della sostituzione delle predette sostanze.

3. Camini e loro altezze

Ogni emissione convogliata deve sfociare oltre il colmo del tetto; non sono idonee le bocche di camini poste sulla parete laterale dell'edificio aziendale. Lo sbocco dei camini deve essere posizionato in modo tale da consentire un'adeguata evacuazione e dispersione degli inquinanti e da evitare la reimmissione degli stessi nell'edificio attraverso qualsiasi apertura. Le emissioni in atmosfera

¹ Sostanze classificate come cancerogene o tossiche per la riproduzione o mutagene (H340, H350, H360), sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevata e quelle classificate estremamente preoccupanti dal regolamento (Ce) n. 1907/2006, del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (Reach)

possono avvenire con modalità diverse da quelle precedentemente indicate solo ed esclusivamente per motivi di sicurezza e secondo le documentate e puntuali prescrizioni dei VV.FF. o del Servizio di medicina del lavoro della ASL competente per territorio.

Fatti salvi i criteri stabiliti dalle vigenti normative in materia edilizia, nonché diverse e più restrittive norme locali, e fatta salva la possibilità di deroga da parte del Comune in cui è presente l'impianto, le bocche dei camini (altezza minima di emissione) devono, di norma, risultare più alte di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti o struttura edile distante meno di 50 metri.

4. Punti di misura e campionamento

Ogni emissione elencata in autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente (con scritta indelebile o apposita cartellonistica) in prossimità del punto di emissione e del punto di campionamento, qualora non coincidenti.

I punti di misura e campionamento devono essere preferibilmente collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Conformemente a quanto indicato nell'Allegato VI (punto 3.5) alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalla norma tecnica di riferimento UNI EN 15259; la citata norma tecnica prevede che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera, dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici. Nel caso in cui non siano completamente rispettate le condizioni geometriche sopra riportate, la stessa norma UNI EN 15259 (nota 5 del paragrafo 6.2.1) indica la possibilità di utilizzare dispositivi aerodinamicamente efficaci (ventilatori, pale, condotte con disegno particolare, etc.) per ottenere il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità: esempio di tali dispositivi erano descritti nella norma UNI 10169:2001 (Appendice C) e nel metodo ISO 10780:1994 (Appendice D). È facoltà dell'Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza tecnica, su specifica proposta dell'Autorità competente al controllo (ARPAE APAM).

In funzione delle dimensioni del condotto, devono essere previsti uno o più punti di misura sulla stessa sezione di condotto, come stabilito dalla norma UNI EN 15259:2008; quantomeno dovranno essere rispettate le indicazioni riportate in tabella:

Caratteristiche punti di prelievo e dimensioni del condotto

Condotti circolari		Condotti rettangolari	
Diametro (metri)	N. punti di prelievo	Lato minore (metri)	N. punti di prelievo
Fino a 1m	1 punto	Fino a 0,5 m	1 punto, al centro del lato

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 396211 | PEC aoobo@cert.arpae.emr.it

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Da 1m a 2 m	2 punti (posizionati a 90°)	Da 0,5 m a 1m	2 punti	al centro di segmenti uguali in cui è suddiviso il lato
Superiore a 2m	3 punti (posizionati a 60°)	Superiore a 1m	3 punti	

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno di 3 pollici, filettato internamente passo gas, e deve sporgere per circa 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente tra 1 metro e 1,5 metri di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro.

In prossimità del punto di prelievo deve essere disponibile un'idonea presa di corrente.

Data la complessità delle operazioni di campionamento, i camini caratterizzati da temperature dei gas in emissione maggiori di 200°C dovranno essere dotati dei seguenti dispositivi:

- almeno n. 2 punti di campionamento sulla sezione del condotto, se il diametro del camino è superiore a 0,6 mt;
- coibentazione/isolamento delle zone in cui deve operare il personale addetto ai campionamenti e delle superfici dei condotti, al fine di ridurre al minimo il pericolo ustioni.

5. Accessibilità dei punti di prelievo

I sistemi di accesso ai punti di prelievo e le postazioni di lavoro degli operatori devono garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008. L'azienda, su richiesta, dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire i prelievi e le misure alle emissioni.

L'azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.

Per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

Strutture per l'accesso al punto di prelievo

Quota > 5 m e < 15 m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.
Quota >15 m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 396211 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta. A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota. La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:

- parapetto normale con arresto al piede, su tutti i lati;
- piano di calpestio orizzontale e antisdrucciolo;
- protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici.

Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento.

6. Metodi di misura, campionamento ed analisi

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008
Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione	UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
Ossigeno (O ₂)	UNI EN 14789:2017 (*); ISO 12039:2019 (Analizzatori automatici: Paramagnetico, celle elettrochimiche, Ossidi di Zirconio, etc.)
Umidità – Vapore acqueo (H ₂ O)	UNI EN 14790:2017 (*)
Polveri totali (PTS) o materiale particellare	UNI EN 13284-1:2017 (*); UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici); ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m ³)
Nebbie d'olio	Campionamento UNI EN 13284-1:2017 + analisi UNICHIM 759; Campionamento UNI EN 13284-1:2017 + analisi NIOSH 5026; Campionamento UNI EN 13284-1:2017 + analisi UNI EN ISO 16703:2011
Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)	UNI EN 12619:2013(*)
Ossidi di Azoto (NO _x) espressi come NO ₂	UNI EN 14792:2017 (*); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 1); ISO 10849 (metodo di misura automatico); Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)
Ossidi di Zolfo (SO _x) espressi come SO ₂	UNI EN 14791:2017 (*); UNI CEN/TS 17021:2017 (*) (analizzatori automatici:

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 396211 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

	celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1)
(*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni (SAE). Nei casi di fuori servizio di SME o SAE, l'eventuale misura sostitutiva dei parametri e degli inquinanti è effettuata con misure discontinue che utilizzano i metodi di riferimento.	

Per gli inquinanti e i parametri riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente;
- altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella

Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 "Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento", dimostrano l'equivalenza rispetto ai metodi indicati in tabella, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (Arpae AACM), sentita l'Autorità Competente per il controllo (Arpae APAM) e successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo.

7. Valori limite di emissione e valutazione della conformità dei valori misurati

I valori limite di emissione degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0°C e 0,1013 MPa e al tenore di Ossigeno di riferimento qualora previsto.

I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

La valutazione di conformità delle emissioni convogliate in atmosfera, nel caso di emissioni a flusso costante ed omogeneo, deve essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un'ora.

I risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare indicazioni del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche Manuale Unichim n°158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni". Tali documenti indicano:

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana
 via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 396211 | PEC aoobo@cert.arpae.emr.it

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

- per metodi di campionamento ed analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato
- per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato

Relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerarsi superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95%, quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (ossia Risultato della misurazione previa detrazione dell' Incertezza di misura) risulta superiore al valore limite autorizzato.

Le difformità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi di competenza del gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006.

8. Messa in esercizio e messa a regime

In ottemperanza all'art. 269, comma 6 del D.Lgs. n. 152/2006, il gestore deve comunicare a mezzo posta certificata (PEC) all'Autorità Competente (Arpae AACM), all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APAM) e al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento, quanto segue:

- per i punti di emissione E24, E69 la data di messa in esercizio dell'impianto/attività con almeno 15 giorni di anticipo;
- i dati relativi alle analisi di messa a regime delle emissioni E24, E69, ovvero i risultati dei monitoraggi che attestano il rispetto dei valori limite, effettuati possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose. La trasmissione di tali analisi deve avvenire, di norma, entro i 60 giorni successivi alla data di messa a regime.

Le analisi di messa a regime dovranno essere effettuate in un periodo continuativo di funzionamento pari a 10 giorni e un numero di campionamenti pari a 3, distribuiti su tale periodo per quanto possibile in modo omogeneo.

Tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime (periodo ammesso per prove, collaudi, tarature, messe a punto produttive) non possono di norma intercorrere più di 60 giorni .

Qualora non sia possibile il rispetto delle date di messa in esercizio già comunicate o il rispetto dell'intervallo temporale massimo stabilito tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime degli impianti indicati in autorizzazione, il gestore è tenuto a informare con congruo anticipo l'Autorità Competente (Arpae AACM), specificando dettagliatamente i motivi che non consentono il rispetto dei termini citati ed indicando le nuove date. Decorso 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione, senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dell'Autorità Competente, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi automaticamente prorogati alle date indicate nella comunicazione del gestore.

Qualora in fase di analisi di messa a regime si rilevi che, pur nel rispetto del valore di portata massimo imposto in autorizzazione, il valore assoluto della differenza tra la portata autorizzata e quella misurata sia superiore al 35% del valore autorizzato, il Gestore deve inviare i risultati dei rilievi corredati di una relazione che descriva le misure che intende adottare ai fini dell'allineamento ai valori

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 396211 | PEC aoobo@cert.arpae.emr.it

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

di Portata autorizzati ed eseguire nuovi rilievi nelle condizioni di esercizio più gravose. In alternativa, deve inviare una relazione a dimostrazione che gli impianti di aspirazione siano comunque correttamente dimensionati per l'attività per cui sono stati installati in termini di efficienza di captazione ed estrazione dei flussi d'aria inquinata sviluppati dal processo. Resta fermo l'obbligo da parte del gestore di attivare le procedure per la modifica dell'autorizzazione in vigore, qualora necessario

9. Controlli e monitoraggio delle emissioni di competenza del gestore

Le informazioni relative agli autocontrolli effettuati dal Gestore sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) dovranno essere annotati su apposito registro dei controlli discontinui con pagine numerate e bollate da ARPAE APAM, firmate dal gestore o dal responsabile dell'impianto e mantenuti, unitamente ai certificati analitici, a disposizione dell'Autorità di Controllo per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.

E' facoltà dell'azienda la gestione informatizzata dei dati con obbligo, con cadenza annuale, della stampa dei relativi risultati di analisi su supporto cartaceo, senza alcun obbligo di vidimazione degli stessi. La ditta è comunque tenuta a fornire copia cartacea del registro su richiesta degli enti di controllo.

Qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del controllo e monitoraggio di competenza del gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale dell'attività, con conseguente disattivazione di una o più emissioni autorizzate, il gestore di stabilimento dovrà comunicare, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (Arpae AACM) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APAM) l'interruzione di funzionamento degli impianti produttivi a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte; la data di fermata deve inoltre essere annotata nel Registro degli autocontrolli. Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa ditta di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni sopra richiamate.

Nel caso in cui il gestore di stabilimento intenda riattivare le emissioni, dovrà:

- a) dare preventiva comunicazione, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (Arpae AACM) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APAM) della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni attivate;
- b) rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;
- c) nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo maggiore della periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro trenta giorni dalla data di riattivazione.

10. Prescrizioni relative a guasti e anomalie

In conformità all'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare almeno una delle seguenti azioni:

1. l'attivazione di un eventuale depuratore di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa a un depuratore;
2. la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertarsi attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
3. la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il Gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento.

Il Gestore deve comunque sospendere nel più breve tempo possibile l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di varie sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria a livello locale.

Le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate all'Autorità Competente (Arpae AACM) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APAM), entro le tempistiche previste dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento.

Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere registrata e documentabile su supporto cartaceo o informatico, e conservate a disposizione dell'Autorità di Controllo (Arpae APAM), per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - AACM:

- Documentazione Tecnica allegata alla domanda di AUA con particolare riferimento all'allegato C3 – Planimetria Punti di Emissione.

Pratica Sinadoc n. 28787/2024

Documento redatto in data 10/06/2025

Autorizzazione Unica Ambientale
Stabilimento I.M.A. INDUSTRIA MACCHINE AUTOMATICHE S.p.A.
Comune di Ozzano dell'Emilia (BO), via Emilia n. 428 - 442, c.a.p. 40064

ALLEGATO B - Integrazione

Matrice scarico di acque reflue domestiche e acque di prima pioggia in pubblica fognatura di cui all'Art. 124 del D.Lgs. 152/2006 e della D.G.R. 1053/2003, 286/2005 e 1860/2006

1. Classificazione dello scarico

Scarico S1

Scarico denominato S1 in pubblica fognatura (afferente al depuratore di Ponte Rizzoli) classificato dal Comune di Ozzano dell'Emilia (visto il parere del Gestore del Servizio Idrico Integrato Hera S.p.A. - Direzione Acqua), come "unione di acque reflue domestiche derivante dai servizi igienici e mensa e acque di prima pioggia trattate."

2. Altri scarichi ed immissioni

Dallo stesso stabilimento hanno origine anche gli scarichi S2-S6 in fosso stradale di acque meteoriche di dilavamento non contaminate e quindi esenti da vincoli e prescrizioni ai sensi della D.G.R. 286/2005 e della D.G.R. 1860/2006 compresa l'esenzione dall'obbligo di autorizzazione allo scarico ai sensi dell'art. 113 comma 2 del D.Lgs. 152/2006 (si veda la vigente autorizzazione e la documentazione aggiornata più sotto richiamata).

3. Prescrizioni

Si applicano le prescrizioni impartite dal Comune di Ozzano dell'Emilia, visto anche il parere Gestore del Servizio Idrico Integrato Hera S.p.A. - Direzione Acqua Prot. n. 31923 del 14/04/2025, con parere favorevole all'autorizzazione alle modifiche dello scarico Prot. n. 2897 del 10/2/2025 (pervenuto agli atti di ARPAE con PG/2025/25380 del 10/2/2025). Tali pareri sono riportati nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato B al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:

- Documentazione Tecnica Scarichi della precedente AUA agli atti di ARPAE (sinadoc n. 30608/2018).
- Documentazione Tecnica Scarichi allegata all'istanza di modifica sostanziale di AUA con particolare riferimento ai seguenti elaborati:
 - "Allegato A3_Planimetria rete fognaria_AUA_VIA_EMILIA" con data di edizione 26/05/2023 (agli atti di ARPAE con PG/2024/143631 del 6/8/2024).

Pratica Sinadoc n. 28787/2024

Documento redatto in data 10/06/2025

Comune di Ozzano dell'Emilia

Città Metropolitana di Bologna

SETTORE PROGRAMMAZIONE DEL TERRITORIO

Servizio Ambiente, Patrimonio e Mobilità

Via della Repubblica 10 - C.A.P. 40064 – Servizio Tecnico 051791342 - fax 051797951

internet: <http://www.comune.ozzano.bo.it> - e-mail ambiente@comune.ozzano.bo.it



Rif. Pg nr. 15775/2024

Fascicolo 2024/06.09.01/31

AUA N. 126

I.M.A. Industria Macchine Automatiche Spa

Via Emilia n. 428-442

Ozzano dell'Emilia

PRATICA SUAP 590/2024

Spett.le **UNIONE DEI COMUNI SAVENA-IDICE**
unione.savenaidice@cert.provincia.bo.it

E p.c. Spett.le
ARPAE
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana
dirgen@cert.arpa.emr.it;

E p.c. Spett.le
Gestore del Servizio Idrico Integrato (HERA spa)
heraspadirezioneacqua@pec.gruppohera.it;

OGGETTO: Parere in merito all'istanza di modifica sostanziale AUA per matrici emissioni in atmosfera, scarichi idrici industriali in pubblica fognatura e comunicazione impatto acustico per l'immobile della Ditta "Industria Macchine Automatiche Spa.", sito in Via Emilia n. 428/442 ad Ozzano dell'Emilia – Pratica SUAP n. 590/2024 – Registro n.ro 126. Il presente parere annulla e sostituisce il precedente del 07/02/25 P.G. N° 2647.

Premesso che il presente PARERE annulla e sostituisce il precedente del 07/02/25 P.G. n° 2647 in quanto contenente per mero errore materiale un'errata indicazione negli estremi di identificazione della pratica;

Vista l'istanza per modifica sostanziale di Autorizzazione Unica Ambientale – per matrici emissioni in atmosfera, scarichi idrici industriali in pubblica fognatura e comunicazione impatto acustico – pervenuta in Unione dei Comuni Savena Idice in data 06/08/2024 con prot. 11764, da parte dell'Ing. Girotti Filippo, nato a Castel San Pietro Terme (BO) il 22/02/1976 C.F. GRTFPP76B22C265V, in qualità di tecnico e procuratore Ditta I.M.A. Industria Macchine Automatiche Spa con sede ad Ozzano dell'Emilia (BO), P.I. 00500931209, relativamente ai locali siti ad Ozzano dell'Emilia in Via Emilia n° 428 -442 con attività di produzione di macchine automatiche per la dosatura, la confezione e l'imballaggio;



Vista la nota prot. n. 15775 del 06/08/2024, con la quale il Servizio SUAP Associato ha trasmesso l'istanza in oggetto;

Vista la nota acquisita agli atti comunali con il protocollo n° 15775 del 06/08/2024 redatta dal Tecnico in Acustica Ambientale Silvia Adani che dichiara, ai sensi del D.P.R. 445/2000, il rispetto dei valori limiti assoluti di immissione acustica ed i valori limite differenziali del complesso produttivo denominato I.M.A. Industria Macchine Automatiche Spa, relativamente al sito ubicato in Via Emilia 428-442;

Valutato che:

- l'immobile della ditta è sito ad Ozzano dell'Emilia in Via Emilia n. 428-442 e risulta identificato catastalmente al F. 35 Map. 778;

Verificata la conformità degli insediamenti agli strumenti urbanistici esistenti, essendo le aree in questione individuate dal Regolamento Urbanistico Edilizio vigente come ambito del territorio urbanizzato *“ASPI - Ambiti specializzati per attività produttive prevalentemente manifatturiere o prevalentemente edificati”*, in cui è ammesso l'uso nel quale rientra l'attività in oggetto;

Visti:

- il D.Lgs 152/2006;
- il DPR 59/2013;
- le Delibere di Giunta Regionale n. 286/2005, n. 1860/2006 e n.1053/2003;
- l'art. 269 del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii. (emissioni in atmosfera);
- il Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
- L. 447/1995 e ss.mm.ii. (Legge quadro inquinamento acustico);

RICHIEDE

- il supporto ad HERA spa per l'emissione di parere per la matrice scarichi in quanto gestore del servizio idrico integrato;

tutto ciò premesso:

ESPRIME

per quanto di competenza:

- **PARERE FAVOREVOLE** al rilascio di Autorizzazione Unica Ambientale relativamente allo stabilimento sito in Via Emilia n. 428-442 nel quale ha sede la Ditta I.M.A. Industria Macchine Automatiche Spa esercente attività di produzione di macchine automatiche per la dosatura, la confezione e l'imballaggio, per quanto attiene il Nulla Osta di conformità urbanistico/edilizio dato che lo stabilimento in oggetto ricade in area definita dagli strumenti urbanistici esistenti: *“ASPI - Ambiti specializzati per attività produttive prevalentemente manifatturiere o prevalentemente edificati”* in cui è ammesso l'uso nel quale rientra l'attività in oggetto;
- **PARERE FAVOREVOLE** al rilascio di Autorizzazione Unica Ambientale relativamente allo stabilimento sito in Via Emilia n. 428-442 nel quale ha sede la Ditta I.M.A. Industria Macchine Automatiche Spa esercente attività di produzione di macchine automatiche per la dosatura, la

confezione e l'imballaggio, per quanto attiene il Nulla Osta di conformità rispetto alla **matrice acustica** vista la nota acquisita agli atti comunali con il protocollo n° 15775 del 06/08/2024 redatta dal Tecnico in Acustica Ambientale Silvia Adani, iscritto all'Elenco nazionale n° 5618, in cui viene dichiarato, il rispetto dei valori limiti assoluti di immissione acustica ed i valori limite differenziali nel succitato stabilimento;

a condizione che vengano rispettate le seguenti prescrizioni:

- siano fatte salve le eventuali indicazioni e/o prescrizioni espresse nel parere di Arpae in corso di acquisizione attraverso il competente SUAP per quanto attiene alla matrice emissioni in atmosfera;
- siano fatte salve le eventuali indicazioni e/o prescrizioni espresse nel parere di HERA spa , gestore del Servizio Idrico Integrato in corso di acquisizione attraverso il competente SUAP per quanto attiene alla matrice scarichi;
- gli scarichi in Pubblica Fognatura dovranno avvenire nel rispetto Regolamento del Gestore del Servizio Idrico Integrato;
- l'inosservanza delle suddette prescrizioni e di quanto contenuto nel D.Lgs. 152/06 e successive modifiche ed integrazioni, determinerà l'applicazione di sanzioni amministrative o penali, eventualmente previste dalla normativa vigente in materia.

Distinti saluti.

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE
PROGRAMMAZIONE DEL TERRITORIO**

Arch. Monica Guidetti

(documento firmato digitalmente)

Allegati:

- Autodichiarazione del rispetto valori impatto acustico acquisita agli atti comunali con il protocollo n° 15775 del 06/08/2024;



HERA S.p.A.
Direzione Acqua
Via Razzaboni 80 41122 Modena
tel. 059.407111 fax. 059.407040
www.gruppohera.it

Sede legale Viale Carlo Berti Pichat 2/4 40127 Bologna
C.F. / Reg. Imp. BO 04245520376
Gruppo Iva "Gruppo Hera" P. IVA 03819031208
Capitale Sociale int. vers. € 1.489.538.745,00

Spett.le/Egr.
COMUNE di OZZANO DELL'EMILIA
Settore Urbanistica Edilizia Privata Patrimonio Servizio
SUAP
Via della Repubblica, 10
40064 OZZANO DELL'EMILIA BO
unione.savenaidice@cert.provincia.bo.it

e p.c.
Spett.le/Egr.
ARPAE BOLOGNA
Servizio Autorizzazioni e Concessioni
VIA SAN FELICE , 25
40122 BOLOGNA BO
aoobo@cert.arpa.emr.it

Modena, 14 aprile 2025
Prot. n. 0031923/25

Asset management
Sviluppo Asset e Servizi Tecnici
Insediamenti Produttivi/MM

OGGETTO: *Parere per modifica sostanziale di autorizzazione unica ambientale - scarico di Acque reflue domestiche provenienti da insediamento produttivo/commerciale in fognatura:*
▪ Rif. pratica Hera n° 19/2025 Richiesta di parere Prot. 71239 del 12/08/2024;
▪ Rif. pratica SUAP 590/2024.

▪ Ragione sociale ditta	IMA SPA
▪ Indirizzo dell'insediamento da cui ha origine lo scarico	VIA EMILIA, 428/442 - OZZANO DELL'EMILIA
▪ Destinazione d'uso dell'insediamento	Ind.meccaniche, metalmeccaniche ed elettromeccaniche
▪ Portata massima autorizzata	
▪ Tipologia di scarico	Acque reflue domestiche provenienti da insediamento produttivo/commerciale
▪ Ricettore dello scarico	Fognatura nera
▪ Sistemi di trattamento prima dello scarico	Sedimentazione
▪ Impianto finale di trattamento	IMPIANTO DEP. OZZANO EMILIA-OZZANO PONTE RIZZOLI, VIA CANALETTA QUADERNA OZZANO DELL'EMILIA

OGGETTO: Istanza di modifica sostanziale AUA: Emissioni in atmosfera per gli stabilimenti ai sensi dell' art.269 - Dlgs 152/2006- IMA S.P.A..Ozzano dell'Emilia, Via EMILIA n. 428-442
Pratica SUAP 590/2024

In riferimento all'istanza di modifica sostanziale di AUA presentata dal Sig. GIROTTI FILIPPO c.f. GRTFPP76B22C265V in qualità di procuratore dalla Ditta richiedente **I.M.A. INDUSTRIA MACCHINE AUTOMATICHE S.P.A.** con stabilimento in Ozzano dell'Emilia (BO), via Emilia, 428-442 esercente l'attività di **FABBRICAZIONE DI MACCHINE AUTOMATICHE PER LA DOSATURA, LA CONFEZIONE E L'IMBALLAGGIO**; esaminata la documentazione:

l'istanza di modifica sostanziale è presentata per la matrice emissioni in atmosfera e, limitatamente alla matrice scarichi in pubblica fognatura di competenza della Scrivente Società, la Ditta comunica e allega l'aggiornamento della planimetria degli scarichi idrici.

Il motivo dell'aggiornamento è una più esatta definizione del layout in prossimità delle vasche di prima pioggia sul lato est del sito, sia in prossimità della via Emilia che in corrispondenza del parcheggio multipiano.

L'azienda IMA S.p.A. svolge attività di progettazione (meccanica ed elettrica), assemblaggio, montaggio e collaudo (meccanico, elettrico, funzionale) di macchine automatiche di confezionamento. Nello stabilimento di via Emilia n.428-442 a Ozzano dell'Emilia sono attive le seguenti divisioni:

- Divisione Lavorazioni Meccaniche e Sviluppo Sistemi Produttivi
- Divisione Tea e Divisione Cofee
- Divisione Automation
- Area Staff/Aree Centrali

Lo stabilimento occupa una popolazione aziendale di 600 addetti per 14 ore/giorno e 220 gg/anno.

Restano invariate le caratteristiche quantitative e qualitative degli scarichi definite nell'autorizzazione unica vigente DET-AMB-2018-6623 di cui è parte integrante il parere n.71/2015 Prot. 41751 del 08/04/2015 espresso dalla Scrivente Società.

Di seguito l'elenco della nomenclatura e tipologia di scarichi:

Scarico **S1**: unione di acque reflue domestiche derivante dai servizi igienici e mensa e acque di prima pioggia trattate. Le superfici pavimentate generanti il dilavamento sono esclusivamente utilizzate per il transito dei mezzi e per il parcheggio.

Tale scarico recapita nella pubblica fognatura nera IDSAP 258427 e quindi al depuratore di acque reflue urbane di Ozzano dell'Emilia via Stradelli Guelfi "Ponte Rizzoli" IDSAP 1000453. Fognatura pubblica e depuratore sono in gestione alla Scrivente Società.

Scarichi S2, S3, S4, con recapito in acque superficiali (fosso stradale di via Emilia confluyente nel rio Gorgara e poi nel torrente Quaderna) costituito da acque meteoriche di superfici non soggette a contaminazione (superfici e coperti);

Scarico S5 con recapito in acque superficiali (fosso stradale di via Emilia confluyente nel rio Gorgara e poi nel torrente Quaderna), costituito da acque meteoriche di copertura e acque meteoriche provenienti dai piazzali adibiti a parcheggio/transito dei mezzi (frazione di secondo pioggia)

Scarico S6 con recapito in acque superficiali (fosso stradale di via Emilia confluyente nel rio Gorgara e poi nel torrente Quaderna) costituito da acque meteoriche di copertura e acque meteoriche di seconda pioggia provenienti dalle aree scoperte destinate allo stoccaggio dei rifiuti.

Le acque di prima pioggia generate dall'area di stoccaggio dei rifiuti sono smaltite come rifiuto liquido.

Si acquisisce agli atti l'elaborato "Allegato A3_Planimetria rete fognaria_AUA_VIA_EMILIA" con data di edizione 26/05/2023

Visto

- il Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
- il D. Lgs.152/2006;
- l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia-Romagna n.1053 del 9 giugno 2003, recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;
- l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia-Romagna n.286 del 14 febbraio 2005, direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1860 del 18 dicembre 2006, linee guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. N. 286 del 14/02/2005;
- il DPR 19 ottobre 2011 n. 227, Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale;

si esprime, sulla base degli elementi a disposizione e per quanto di competenza, **PARERE FAVOREVOLE** al rilascio della relativa autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura

CONDIZIONATO al rispetto delle seguenti prescrizioni e indicazioni:

- 1) -vengono ammesse in pubblica fognatura le acque meteoriche di prima pioggia trattate;
-acque reflue domestiche (bagni e servizi) sempre ammesse nel rispetto del Regolamento del Servizio Idrico Integrato;

-Entrambe tali flussi recapitano, uniti, verso l'unico punto di scarico in pubblica fognatura identificato come S1 nella planimetria aggiornata.
- 2) è fatto obbligo di adottare tutte le misure atte ad evitare / contenere il dilavamento delle aree esterne in adeguamento alle norme e prescrizioni previste dalla DGR n°286/2005
- 3) le opere di allacciamento alla rete fognaria pubblica dovranno essere conformi alle modalità e prescrizioni contenute nel Regolamento del Servizio idrico Integrato per quanto concerne:
-tubazioni di collegamento al terminale di recapito;
-innesto di tali tubazioni;
-sifone tipo Firenze;
-valvola di non ritorno / intercettazione;
- 4) i pozzetti di ispezione e prelievo delle acque reflue dovranno essere conformi allo schema tipo di cui al Regolamento del Servizio Idrico Integrato - Allegato 2 e dovranno consentire;
-il prelievo delle acque per caduta;
-dovranno essere opportunamente indicati con segnaletica visibile;
-garantire, in qualsiasi momento, le condizioni di accesso ed apertura da parte del personale addetto al controllo;
- 5) lo scarico in pubblica fognatura delle acque meteoriche di prima pioggia dovrà avvenire entro le 48-72 ore successive alla conclusione dell'evento meteorico;
- 6) le acque reflue di natura diversa dalle acque reflue domestiche/acque meteoriche non contaminate e tutti i rifiuti originati dall'attività svolta nell'insediamento dovranno essere raccolti e conferiti a Ditta autorizzata nel rispetto della vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti;
- 7) i sistemi di trattamento delle acque reflue dovranno essere mantenuti sempre in perfetta efficienza e sottoposti a operazioni di manutenzione e pulizia almeno una volta l'anno o secondo le indicazioni del costruttore/fornitore/manutentore quale che sia la frequenza maggiore;
- 8) i rifiuti in attesa di essere smaltiti, se conservati in area esterna, dovranno essere posizionati sotto copertura o in contenitori dotati di coperchio;
- 9) i fanghi derivanti dai trattamenti depurativi e tutti i rifiuti originati dall'attività dovranno essere raccolti in area protetta e conferiti a Ditta autorizzata ai sensi della vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti.
La documentazione comprovante l'avvenuto smaltimento dei rifiuti (formulari e registri) dovrà essere resa disponibile ai controlli del gestore (Hera SpA);
- 10) l'Ente gestore, a mezzo di incaricati può, in qualunque momento, effettuare sopralluoghi con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità delle acque reflue;
- 11) per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, Hera si riserva la facoltà di richiedere all'Ente emettitore/Comune la revoca dell'Autorizzazione allo scarico;
- 12) Si evidenzia come il recettore finale delle acque bianche recapito degli scarichi in precedenza descritti non è in gestione alla scrivente Società e pertanto dovrà essere rilasciato specifico nulla osta dall'Ente gestore competente.

Il presente parere è da riferirsi esclusivamente alla documentazione presentata.

Ogni modificazione che si intenda apportare:

- all'attività svolta;
 - allo scarico di cui sopra;
 - al sistema di convogliamento delle acque reflue;
 - al sistema di trattamento;
 - al punto di immissione terminale in fognatura;
 - al legale rappresentante della Ditta;
- dovrà essere oggetto di nuova domanda di autorizzazione.

Sono fatte salve le eventuali indicazioni e/o prescrizioni espresse da ARPA.

La scrivente Società rimane in attesa di copia dell'autorizzazione rilasciata.

Referente per la presente pratica è **Michele Marcosignori**, presso la sede HERA SpA di Imola, via

C.Casalegno 1, Tel : **335 7861388**, indirizzo di posta elettronica :
michele.marcosignori@gruppohera.it

In adempimento a quanto previsto dal Regolamento del Servizio Idrico Integrato, Sezione C - Articolo 62, approvato dall'Assemblea dell'Agenzia di ambito per i servizi pubblici di Bologna in data 23/05/2007 e successivamente in data 28/05/2008, il gestore Hera SpA emetterà fattura intestata al richiedente l'autorizzazione per il pagamento degli oneri di istruttoria per il rilascio del parere relativo all'autorizzazione allo scarico di acque reflue in fognatura. Si ricorda che il pagamento dovrà essere effettuato solo dopo il ricevimento di fattura da parte di Hera SpA.

Cordiali saluti

Firmata digitalmente
Operations Idrico Emilia
Il Responsabile
Dott. Ing. Paolo Gelli

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.